



Regolamento elettorale - Elezioni rinnovo Consiglio Direttivo, Collegio Dei Revisori legali, Collegio dei Probiviri

Premessa

Per quanto non espressamente previsto da questo documento vale quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento C.M.A.E..

Le elezioni saranno di norma svolte il terzo mercoledì del mese di marzo dell'anno di scadenza consiglio in carica.

Art. 1

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che:

Per i Consiglieri

- alla data delle elezioni siano soci, in regola con i pagamenti della quota sociale (Art 6 Statuto);
- Possono candidarsi i soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani che abbiano raggiunto la maggiore età (Art 6 Statuto);
- Non possono candidarsi i soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani che non abbiano maturato una anzianità di almeno tre anni al C.M.A.E.;
- Non possono candidarsi i soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani che ricoprono incarichi in altri Club aventi la stessa finalità;
- Non possono candidarsi i soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani che siano familiari di altri candidati anche in altri organi del C.M.A.E.;
- Non possono candidarsi i soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani che abbiano subito condanne per delitti dolosi, con sentenza passata in giudicato e i soci sottoposti a procedimento penale e non ancora sospesi dalle attività del C.M.A.E. e sino a sentenza definitiva (Art 6 Statuto);





- g) Non possono candidarsi i soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani la cui candidatura potrebbe configurare un conflitto di interessi con il C.M.A.E., a titolo esemplificativo lo sono i soci, ovvero i soci di società fornitori di servizi, merce, prestazioni professionali;
- h) i soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani possono ricoprire la carica di Presidente solo se abbiano già ricoperto la carica di consigliere per almeno un triennio. Il Presidente nominato dal Consiglio Direttivo può rimanere in carica al massimo per due trienni consecutivi;
- i) Tutte le cariche di Consigliere ovvero di Presidente sono rieleggibili;
- j) abbiano formalizzato la propria candidatura, corredandola con allegata autocertificazione ove dichiarano di non aver subito condanne per delitti dolosi, con sentenze passate in giudicato, oppure che siano sottoposti a procedimento penale, mediante comunicazione inviata alla Segreteria del C.M.A.E. entro il 6 febbraio 2023. Sarà cura dei candidati accertarsi della avvenuta registrazione della candidatura (Art. 6 statuto e Art. 5 Regolamento).

Per i Revisori

- a) I soci, in regola con i pagamenti della quota sociale e che abbiano i requisiti indicati nell'art.16 dello statuto;
- b) Possono candidarsi i soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani che abbiano raggiunto la maggiore età (Art 6 Statuto);
- c) Che siano appartenuti al C.M.A.E. in qualità di socio ordinario, onorario, sostenitore e giovane per almeno un anno;
- d) Non possono candidarsi i soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani che ricoprono incarichi in altri Club aventi la stessa finalità;
- e) Non possono candidarsi i soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani che siano familiari di altri candidati anche in altri organi del C.M.A.E.;
- f) Non possono candidarsi i soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani che abbiano subito condanne per delitti dolosi, con sentenza passata in giudicato e i soci





sottoposti a procedimento penale e non ancora sospesi dalle attività del C.M.A.E. e sino a sentenza definitiva (Art 6 Statuto);

- g) Non possono candidarsi i soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani la cui candidatura potrebbe configurare un conflitto di interessi con il C.M.A.E., a titolo esemplificativo lo sono i soci, ovvero i soci di società fornitori di servizi, merce, prestazioni professionali;
- h) le cariche di Revisore sono rieleggibili;
- i) abbiano formalizzato la propria candidatura, corredandola con allegata autocertificazione ove dichiarano di non aver subito condanne per delitti dolosi, con sentenze passate in giudicato, oppure che siano sottoposti a procedimento penale, mediante comunicazione inviata alla Segreteria del C.M.A.E. entro il 6 febbraio 2023. Sarà cura dei candidati accertarsi della avvenuta registrazione della candidatura (Art. 6 statuto e Art. 5 Regolamento).

Per i Probiviri

- a) I soci, in regola con i pagamenti della quota sociale e che abbiano i requisiti indicati nell'art.17 dello statuto;
- b) Possono candidarsi i soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani che abbiano raggiunto la maggiore età (Art 6 Statuto);
- c) Che siano appartenuti al C.M.A.E. in qualità di socio ordinario, onorario, sostenitore e giovane per almeno un anno;
- d) Non possono candidarsi i soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani che ricoprono incarichi in altri Club aventi la stessa finalità;
- e) Non possono candidarsi i soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani che siano familiari di altri candidati anche in altri organi del C.M.A.E.;
- f) Non possono candidarsi i soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani che abbiano subito condanne per delitti dolosi, con sentenza passata in giudicato e i soci sottoposti a procedimento penale e non ancora sospesi dalle attività del C.M.A.E. e sino a sentenza definitiva (Art 6 Statuto);
- g) Non possono candidarsi i soci effettivi ordinari, onorari, sostenitori e giovani la cui candidatura potrebbe configurare un conflitto di interessi con il C.M.A.E., a titolo





esemplificativo lo sono i soci, ovvero soci di società fornitori di servizi, merce, prestazioni professionali;

- h) le cariche di Proboviro sono rieleggibili;
- i) abbiano formalizzato la propria candidatura, corredandola con allegata autocertificazione ove dichiarano di non aver subito condanne per delitti dolosi, con sentenze passate in giudicato, oppure che siano sottoposti a procedimento penale, mediante comunicazione inviata alla Segreteria del C.M.A.E. entro il 6 febbraio. Sarà cura dei candidati accertarsi della avvenuta registrazione della candidatura (Art. 6 statuto e Art. 5 Regolamento).

Le proposte di candidatura per i Consiglieri, Revisori e Probiviri dovranno essere inviate con email alla Segreteria con allegata copia di documento di riconoscimento e autocertificazione sullo stato dei carichi pendenti. Alla email di candidatura dovrà essere allegato altresì un breve curriculum (max una pagina), una foto e una autorizzazione alla divulgazione ai Soci delle notizie del curriculum.

Il Presidente del C.M.A.E. raccolte le candidature pervenute, entro il 10 febbraio 2023 deve procedere alla convocazione del Consiglio Direttivo per selezionare le candidature idonee.

Successivamente con delibera del Consiglio direttivo, si provvederà a comunicare non oltre il 14 febbraio 2023 la validità o meno della candidatura, per le elezioni degli Organi sociali del C.M.A.E. del 15 marzo 2023, ai soci interessati. Sempre entro il 14 febbraio 2023 si provvederà ad inviare ai soci la procedura delle elezioni e i nomi dei candidati che si sono proposti con valida candidatura per essere eletti nei tre Organi sociali.

I candidati e loro familiari non potranno far parte della Commissione elettorale.

Art. 2

Modalità per le elezioni

1. Le elezioni avverranno a scrutinio segreto.





Art. 3

Organizzazione delle elezioni

Il Consiglio Direttivo nomina la Commissione elettorale tra i Soci che ne abbiano dato formalmente la disponibilità e registra la disponibilità di Soci per la funzione di scrutatori che saranno nominati dalla assemblea.

I membri della Commissione Elettorale, compresi gli scrutatori, non possono essere candidati alle cariche elettive.

Art. 4

Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale è composta da un Presidente e da un Segretario. Nel giorno delle elezioni, la Commissione elettorale sarà completata da tre scrutatori nominati dalla Assemblea.
2. La Commissione elettorale assume le funzioni subito dopo la nomina e riceve dal Presidente, dai Consiglieri e dalla Segreteria del C.M.A.E. l'assistenza e i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti. Elegge domicilio presso la sede del C.M.A.E., ove dovranno essere inviati eventuali comunicazioni e/o ricorsi.

Seggio elettorale

1. Il giorno che precede quello fissato per le elezioni, la Commissione elettorale si trasforma in Seggio elettorale. Il Presidente della Commissione assume le funzioni di Presidente del Seggio.
2. Il Presidente del Seggio provvede, prima dell'apertura del Seggio stesso, a preparare le schede per le votazioni che devono essere timbrate e firmate da lui stesso. Di tale operazione è data menzione nel verbale. Le schede, previa verbalizzazione del loro numero, sono custodite in pacco sigillato da aprire all'inizio delle votazioni.
3. Sulle schede sono prestampati i nomi dei candidati in ordine alfabetico e suddivisi per organi (Consigliere, Revisore, Probiviro).
4. Il Presidente del Seggio verifica che nel luogo destinato alle votazioni, si trovino:





- a) il materiale occorrente per l'esercizio del voto, per la formazione e sigillatura dei pacchi contenenti le schede e i documenti elettorali;
 - b) copia dello Statuto, del Regolamento e del regolamento elettorale;
 - c) la lista degli aventi diritto al voto elencati in ordine alfabetico, dove si annoterà, da parte di uno degli scrutatori, l'identificazione del socio e l'avvenuto ritiro della scheda elettorale;
 - d) le schede per la votazione;
 - e) una o più urne, con unica fessura per l'introduzione delle schede votate, chiuse e sigillate a cura del Seggio elettorale, per ogni carica da eleggere;
 - f) l'elenco dei candidati.
5. La direzione e la disciplina delle elezioni spetta al Presidente del Seggio che decide, senza ritardo e senza interrompere le elezioni, su tutte le questioni o reclami relativi alle operazioni elettorali, dopo aver sentito anche i membri della Commissione elettorale. Le decisioni, motivate, sono messe a verbale.
 6. Il Presidente, in caso di momentanea assenza, è sostituito da un membro della Commissione elettorale.
 7. Il Presidente del Seggio regola l'afflusso e la presenza in sala degli elettori.
 8. Si potrà procedere contestualmente alle elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo, dei Revisori e dei Probiviri.

Art. 5

Votazioni

1. L'elettore, per essere ammesso a votare, deve essere riconosciuto nella persona mediante esibizione di documento di identità o tramite conoscenza diretta e sarà registrato nell'elenco aventi diritto al voto.
2. Il Presidente del Seggio gli consegna una scheda per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, Revisori e Probiviri. All'elettore viene, altresì, consegnata una penna a sfera di colore unico, con la quale dovrà esprimere il proprio voto.
3. Il voto deve essere espresso per un numero di candidati non superiore a quello da eleggere (2/3 del numero dei Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo e





altresì per i Revisori e Probiviri) e si esprime barrando la casella corrispondente al candidato che si intende votare.

4. Compilate le schede, l'elettore le chiude e le introduce nell'urna.
5. E' ammessa una sola delega per ogni votante, ogni delega deve essere presentata con allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del delegante. La regolarità della posizione del Socio delegante dovrà essere verificata da un membro della Commissione (Art 5 Regolamento).

Art. 6

Orario delle votazioni

1. L'orario di apertura del seggio è stabilito in precedenza nella delibera del Consiglio Direttivo in relazione al prevedibile afflusso dei votanti.

Art. 7

Chiusura delle votazioni e spoglio

1. Dopo il voto dell'ultimo elettore ammesso a votare, il Presidente del Seggio:
 - a) dichiara chiuse le operazioni di voto;
 - b) accerta il numero delle schede non utilizzate e le chiude in un pacco che viene sigillato;
 - c) accerta il numero delle schede utilizzate dagli elettori, quali risultano dall'elenco formato dal Seggio;
 - d) verbalizza le predette operazioni facendo risultare eventuali differenze tra il numero delle schede approntate, quello delle schede utilizzate risultante dall'elenco di coloro che hanno votato e quello delle schede non utilizzate.
2. Il Presidente procede quindi all'apertura dell'urna contenente le schede votate e allo spoglio delle stesse con l'ausilio degli scrutatori e degli altri membri della Commissione.
3. Dei voti attribuiti ad ogni candidato, nonché delle schede bianche e nulle, viene presa nota contemporaneamente in due elenchi (tabelle di scrutinio) tenuti da uno scrutatore e dal Segretario. Un secondo scrutatore esamina a sua volta la scheda e la deposita in apposito raccoglitore.





4. Su eventuali irregolarità rilevate decide immediatamente la Commissione elettorale, a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Sono dichiarate nulle le schede non fornite dal Seggio e quelle che recano segni atti a far riconoscere l'elettore.
6. Sono nulli i voti dati a persone non candidate e quelli che non indicano con certezza il candidato votato.
7. Le schede che riportano un numero di candidati superiore a quello da eleggere sono dichiarate nulle.
8. Le schede ritenute nulle sono riposte a parte, insieme a quelle riscontrate bianche.

Art. 8

Formazione della graduatoria e proclamazione dei risultati

1. Esaurite le operazioni di spoglio delle schede ne viene accertato il numero che viene registrato nel verbale e confrontato con quello risultante dall'elenco dei votanti e dei voti, firmato dai componenti del Seggio.
2. Vengono quindi trascritti nel verbale il numero:
 - a) dei voti validi riportati dai singoli candidati;
 - b) delle schede bianche;
 - c) delle schede e voti dichiarati nulli;
 - d) delle schede non utilizzate.
3. Viene formata così la graduatoria nella quale, in caso di parità di voti, prevale il candidato con maggiore anzianità di tesseramento al C.M.A.E.; in caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano di età.
4. Sulla base della graduatoria sono considerati eletti i primi nove candidati, nello scrutinio del Consiglio direttivo, i primi tre del Collegio dei Revisori legali e i primi tre del Collegio dei Probiviri.
5. Il Presidente del Seggio proclama, quindi, i risultati delle elezioni e i nomi dei Consiglieri, Revisori e Probiviri eletti.





6. Vengono poi chiuse in un plico sigillato le schede valide ed in un altro le schede bianche e quelle nulle. Su ogni plico viene descritto il contenuto e il tutto viene chiuso e sigillato in un plico con le firme dei componenti del Seggio.
7. Tutte le operazioni devono risultare nel verbale che va poi chiuso e firmato dal Presidente del Seggio, dalla Commissione Elettorale e dal Segretario.
8. Il materiale predetto, unitamente al verbale viene consegnato il giorno stesso di chiusura del seggio, al Presidente del C.M.A.E. che ne rilascia ricevuta e lo conserva agli atti. Ogni elettore attivo e/o passivo può chiedere copia del verbale da rilasciare entro la settimana successiva alla richiesta.

Art. 9

Adempimenti ai fini della formazione del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente Uscente, entro i cinque giorni successivi alla proclamazione dei risultati, provvede a comunicare l'esito delle elezioni a tutti i soci e ai candidati risultati eletti mediante una apposita Circolare. Questo adempimento chiude le operazioni elettorali.
2. Gli eletti devono comunicare al Presidente Uscente l'eventuale rinuncia alla carica entro cinque giorni dalla comunicazione dei risultati. Scaduto tale termine le cariche si intendono accettate. In presenza di rinunciatari, il Presidente Uscente effettua tempestivamente la comunicazione a chi segue nell'ordine della graduatoria, che subentrerà in Consiglio. Il Presidente Uscente procede alla convocazione del nuovo Consiglio Direttivo secondo quanto prescritto dall'Art 12 e successivi Artt.13, 14,15 e contestualmente si provvede all'insediamento del Collegio dei Revisori Legali, Art 16, e del Collegio dei Provisori, Art 17.

Gennaio 2026

